

COPIA

N. 15588 del Repertorio = N. 4381 della Raccolta

ATTO COSTITUTIVO DELLA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPON-

SABILITA' LIMITATA "GALILEO PICCOLA S.C.A R.L."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilauno-2001, il giorno *Ventiquattro* del mese di
gennaio. In Catanzaro, nel mio studio in via Spasari, n.11.

Innanzi a me Dottoressa BIANCA LOPEZ, Notaio in Catanzaro, i-
scritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Catanzaro-Crotone-Lamezia Terme e Vibo Valentia, e senza in-
tervento di testimoni, avendovi i comparenti, d'accordo tra
loro e con il mio consenso, rinunziato,

SONO COMPARSI

- FONTANA ANNAMARIA, nata a Catanzaro il 26 novembre 1964 ed
ivi residente in via dei Conti Falluc, n.70/D, ragioniere,
(C.F. dichiarato FNTNMR64S66C352D);

- IANIA EZIO, nato a Catanzaro il 27 maggio 1961 ed ivi resi-
dente in via dei Conti Falluc, n.70/D, geometra, (C.F. dichia-
rato NIAZEI61E27C352E);

- SICILIANO GIOVANNA, nata a San Nicola dell'Alto (KR) il 17
maggio 1967 e residente in Catanzaro al vico II Piazzale Sta-
zione, n.1, maestra, (C.F. dichiarato SCLGNN67E57I057L); e

- TALARICO MARIO, nato a Cicala il 10 ottobre 1964 e residen-
te in Catanzaro al vico II Piazzale Stazione, n.1, tecnico al-
berghiero, (C.F. dichiarato TLRMRA64R10C674L).

Detti comparenti, tutti cittadini italiani, della cui identi-

tà personale io Notaio sono certa, con il presente atto con-
vengono e stipulano quanto segue:

ART.1 - E' costituita tra i componenti una piccola società
cooperativa a responsabilità limitata denominata "GALILEO
PICCOLA S.C.A R.L."

ART.2 - La Cooperativa ha sede in Catanzaro alla Traversa
Cassiodoro, n.15/A.

ART.3 - La Cooperativa è regolata, oltre che dalle disposi-
zioni di legge in materia, da quelle contenute nello Statuto
formato da 36 (trentasei) articoli che le parti mi consegnano
ed io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "A",
perchè ne formi parte integrante e sostanziale.

ART.4 - La Cooperativa ha per scopo ed oggetto quanto previ-
sto agli artt.3 e 4 dell'allegato Statuto.

ART.5 - Il capitale della Cooperativa è variabile ed è forma-
to da un numero illimitato di quote del valore nominale non
inferiore ad Euro 50 (cinquanta).

I componenti dichiarano di avere sottoscritto ed integralmen-
te versato ciascuno una quota di Euro 325 (trecentoventicin-
que) per cui il capitale sociale inizialmente sottoscritto ed
integralmente versato ammonta ad Euro 1.300 (milletrecento).

ART.6 - Il numero dei soci, esclusivamente persone fisiche,
non potrà essere inferiore a tre nè superiore ad otto.

I requisiti, le modalità di accettazione dei nuovi soci con i
relativi obblighi e diritti ed i casi di recesso, esclusione

e decadenza, sono regolati negli articoli dal 9 al 16 dell'allegato Statuto.

ART.7 - La durata della Società viene fissata da oggi fino a tutto il 31 dicembre 2050.

ART.8 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2001.

ART.9 - I componenti, di comune accordo, convengono che il potere di amministrazione sia detenuto direttamente dall'Assemblea. A Presidente della piccola cooperativa, cui spetta la rappresentanza legale della stessa, viene all'unanimità nominato il signor Talarico Mario, che dichiara di accettare la carica conferita.

ART.10 - Per tutto quanto non previsto nel presente atto costitutivo ed allegato Statuto le parti si riportano alle norme di legge in materia.

ART.11 - Le spese di quest'atto e sue consequenziali a carico della piccola cooperativa, la quale invoca tutte le agevolazioni di legge in materia.

ART.13 - Le parti dichiarano che l'importo globale delle spese per la costituzione della piccola cooperativa, poste a carico della stessa, ammontano approssimativamente a lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila).

Le parti dichiarano di aver già preso conoscenza dell'allegato per cui dispensano me Notaio dalla lettura del medesimo.

STATUTO DELLA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA

"GALILEO PICCOLA S.C.A R.L."

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata

ART.1) E' costituita con sede nel Comune di Catanzaro alla
Traversa Cassiodoro, n. 15/A la Piccola Società Cooperativa
denominata "GALILEO PICCOLA S.C.A R.L."

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,
agenzie e rappresentanze anche altrove, nonché sopprimerle.

ART.2) La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà
essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera
dell'assemblea straordinaria.

Titolo II

Scopo - Oggetto

ART.3) I soci cooperatori della cooperativa intendono perseguire
lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed
eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto
forma di rapporto di lavoro subordinato o di rapporto di lavoro

Il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mio pugno per pagine tre e mezza circa di un foglio, è stato da me Notaio letto ai componenti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà.

Angela Maria Terborz
Piero Terborz
Barbara Terborz
Roberto Terborz

Francesco Terborz



campo dell'organizzazione e gestione aziendale sia in quello dei fabbisogni formativi sia in quello dei rapporti delle imprese con i vari fattori produttivi del sistema;

c) promuovere e realizzare iniziative ed attività di ricerca e informazione al fine di caratterizzare qualificare e incrementare lo sviluppo delle imprese, contribuendo al rafforzamento dell'occupabilità dei soggetti in età lavorativa, promuovendo e rafforzando la creazione di posti di lavoro;

d) promuovere studi ed iniziative di collaborazione tecnica, economica, scientifica e culturale;

e) studiare la fattibilità dei programmi e ricercare nuove soluzioni tecnologiche; elaborare dati sia per quanto riguarda servizi interni sia per quanto riguarda analisi di mercato e dati statistici generali;

f) fornire ad enti e imprese sia pubblici che privati i seguenti servizi:

1) servizi di consulenza orientativa ed organizzazione (gestione, sviluppo marketing, distribuzione e logistica):

~~- studio delle problematiche della gestione, della ricerca e~~
sviluppo, della logistica e distribuzione del marketing e della penetrazione commerciale, dell'import-export, del bilancio, dell'organizzazione amministrativo-contabile, del personale, compresa la formazione professionale dell'ufficio dell'elaborazione dei dati;

• 2) servizi di consulenza tecnico-economica:

- studio e pianificazione, progettazione servizi computerizzati, assistenza ad acquisti;

cooperativo, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'articolo 4.

La prestazione dei soci cooperatori in favore della Società può avvenire anche in forma di collaborazione autonoma o avere ad oggetto l'esercizio di attività professionali. Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualità senza scopo di lucro. La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici regionali e provinciali nella cui circoscrizione ha la propria sede sociale. Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dall'assemblea.

ART.4) La piccola società cooperativa si propone di realizzare, ~~valendosi prevalentemente dell'attività lavorativa~~ dei soci cooperatori, il seguente oggetto:

- a) svolgere corsi di informazione e formazione professionale, aggiornamento e di specializzazione, coordinare, programmare e promuovere le attività formative, le attività di sostegno all'inserimento occupazionale, di adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione, di formazione superiore, di promozione dell'emersione del lavoro irregolare;
- b) svolgere attività di ricerca socio-tecnico-economica sia in



Ameltoni Fantuzzi
Governo

Stefano Neri
Presidente



self-service, ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo, mense e forniture di pasti preparati.

L'attività sarà resa nella zona territoriale di competenza dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed enti similari onde ottenere i benefici contributivi, finanziari, e fiscali previsti dalle leggi vigenti in materia.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

- 1) avvalersi dei finanziamenti previsti per i vari settori economici e sociali della legislazione regionale e nazionale e della regolamentazione della CRE;
- 2) stipulare convenzioni e contratti con enti, società, associazioni, amministrazioni pubbliche, università e centri di ricerca.
- 3) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
- 4) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- 5) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività

3) pubblicità, campagne pubblicitarie e consulenze;

4) servizi di informatica e connessi servizi di formazione professionale:

- elaborazioni dati, software, consulenza informatica e formazione professionale.

La piccola società cooperativa potrà inoltre:

- realizzare, organizzare ed esercitare attività turistica, gestire alberghi, ristoranti, pensioni, esercizi pubblici, centri vacanze e campeggi, nonché avere la rappresentanza e promozione di complessi turistici con mandato specifico degli stessi anche per la vendita diretta di periodi di soggiorno e di qualsiasi formula di vacanza;

- gestire servizi mensa e partecipare a gare di appalto per la gestione di servizi di ristorazione con enti pubblici e privati;

- sottoscrivere convenzioni per il servizio sostitutivo di mensa mediante l'emissione di buoni pasto, senza che l'elencazione possa definirsi tassativa;

- gestire alberghi e motel con o senza ristorante, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, campeggi ed aree attrezzate per roulottes, villaggi turistici, colonie, case per ferie e case di riposo (senza cure mediche);


- gestire vagoni letto, affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze, agriturismo, altri esercizi alberghieri complementari, ristoranti, trattorie, pizzeria, osterie e birrerie con cucine, rosticcerie, friggitorie, pizzerie al taglio con somministrazione;

- gestire vagoni ristorante, servizi di ristorazione



Amelleri Roberto
Giuseppe Jovanna

Stefano Roro
Amelleri Roberto



sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;

6) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

7) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;

8) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

Titolo III

Soci

ART. 5) Il numero dei soci non può essere inferiore a tre e superiore a otto.

Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci ed esclusivamente ai

fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.

ART. 6) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'assemblea domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi;

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;

b) precisazione dell'effettiva attività di lavoro;

c) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore a quella stabilita dall'atto costitutivo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

d) versamento della tassa di ammissione;

e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'assemblea, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 8, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 7.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata da contemporaneo versamento della tassa di ammissione. In tal caso

Amellani e Partners SpA
Stelvio Giovanni - Torino
Amellani



l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

ART.7) I soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dall'Assemblea - ed in nessun caso restituibile - e sottoscrivere la quota di cui alla lettera c) del precedente articolo 6.

Essi sono obbligati, inoltre:

- a) al versamento del capitale sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 20;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
- d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2525 Codice Civile.

ART.8) È fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicano attività concorrente, salvo specifico assenso dell'Assemblea.

È altresì vietato al socio cooperatore di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operano in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso dell'Assemblea.

Il socio deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

Titolo IV

Recesso - Decadenza - Esclusione

ART. 9) La qualità del socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

ART. 10) Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi o comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) può altresì recedere il socio che, in relazione alle Sue aspettative economico professionali, reputi non soddisfacenti le condizioni di trattamento in concreto offerte dalla Cooperativa, qualora eserciti tale facoltà entro i novanta giorni successivi alla sua ammissione.

Spetta all'Assemblea constatare se ricorrono i motivi che, a norma della Legge e del presente Statuto, legittimo il recesso.

ART. 11) La decadenza è pronunciata dall'Assemblea nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci cooperatori in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare a lavori dell'impresa.



Amministratore Fondatore
Carlo Rocco



sociale.

Può altresì essere dichiarato decaduto il socio che, in relazione alla posizione di lavoro a cui è stato assegnato, dimostri oggettiva inattitudine allo svolgimento delle sue mansioni, sempreché la dichiarazione di decadenza venga comunicata entro i novanta giorni successivi alla sua ammissione.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile e che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.

ART. 12) L'esclusione sarà deliberata dall'Assemblea nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale;
- b) ~~che senza giustificato motivo, non partecipi,~~ consecutivamente, per più di tre volte alle Assemblee regolarmente convocate;
- c) ~~che,~~ senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8;
- e) che nello svolgimento del proprio lavoro commetta mancanze

disciplinari di particolare gravità;

f) che in qualunque modo arrechi grave danno ingiusto alla cooperativa.

L'esclusione del socio cooperatore determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'ar.7 lett.c).

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio dall'annotazione nel libro dei soci.

ART.13) Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da soci e per l'eventuale diniego da parte della cooperativa.

ART.14) I soci receduti, deceduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lettere c) ed e) dell'art.22 del presente statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventi operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi alla approvazione del predetto bilancio.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.



Dumelloni *Frandoni* *Spini*
Grechius *Giovanni* *Talano* *Ross*



ART.15) In caso di morte del socio cooperatore il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente art.14, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

ART.16) I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti artt. 14 e 15. Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione comprovante che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e l'a nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, al fondo di riserva straordinaria.

Titolo V

Trattamento dei soci cooperatori

~~ART.17)~~ In considerazione della peculiare posizione del socio cooperatore quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate da apposito regolamento.

Il regolamento di cui al comma precedente è approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci a maggioranza semplice dei presenti.

ART.18) Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a

tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in ogni caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa. Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al comma precedente, il socio cooperatore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro all'ammissione di nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci cooperatori lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe. Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma la cooperativa chiederà l'intervento della cassa integrazione guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

Titolo VI

Patrimonio sociale

ART. 19) Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci cooperatori;

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di



Amministratore Gianfranco...
Stefano...
...



gestione di cui all'art.22;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di ammissione e dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi e dalle quote non rimborsate agli eredi dei soci cooperatori defunti;

d) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

ART.20) Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

- a) almeno il 30% all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Assemblea e, in difetto, in quattro rate mensili.

~~Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.~~

ART.21) Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Assemblea e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento

delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

ART. 22) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.


Alla fine di ogni esercizio sociale l'Assemblea provvede alla redazione e all'approvazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

L'assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.


Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 20% (venti per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai sensi dell'art. 12 della L. 16 dicembre 1977, n. 904;
- b) il 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della



Amalia Tardano
Presidente

Luigi...
...



cooperazione ai sensi della L.31 gennaio 1992, n.59 art.11;

c) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici di cui al terzo comma dell'articolo 2536 del Codice Civile;

d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio e che non potrà superare, in ogni caso, la misura medesima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi; aumentata di 2,5 punti, ragguagliata al capitale effettivamente versato;

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito delle quote sottoscritte e versate dai soci, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti;

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria.

L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alla lettera c), d), e) ed f) che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a).

Le somme destinate ad aumento del capitale sociale non possono eccedere il massimale consentito dalle leggi vigenti.

Titolo VII

Organi sociali

ART.23) Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei Sindaci, se istituito a norma dell'art. 31.

L'assemblea dei soci

ART.24) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi a cura del Presidente le prime anche verbalmente, mediante specificazione dell'ordine del giorno, del luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), della data della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'Assemblea straordinaria è convocata con preavviso di almeno 5 giorni.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci e tutti i sindaci effettivi, se nominati.

ART.25) L'Assemblea è investita dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. Spetta pertanto all'Assemblea, a titolo esemplificativo:

- 1) redigere e approvare il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procedere alla nomina del Presidente e del Collegio Sindacale;
- 3) determinare la misura degli emolumenti da corrispondere al Presidente e la retribuzione annuale dei Sindaci per il triennio;
- 4) approvare o modificare i regolamenti previsti dal presente Statuto;



Amelloni Pentone, Carlo Fu
Roberto Gavanni

T. Carlo Moro
Presidente



- 5) deliberare sulle responsabilità dei sindaci;
- 6) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività e, fra gli altri, in particolare, vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituto di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzione e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanze crediti ed effettivi cambiari e cartolari in genere;
- 7) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- 8) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
- 9) ~~conferire procure, per singoli atti o categorie di atti;~~
- 10) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- 11) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, e la esclusione dei soci;
- 12) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti presso soci prevista dall'art.5 del presente Statuto;
- 13) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o

Duellaire Barbara
Debrau Giovanni

10



società;

14) istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, nonché sopprimerle.

ART.26) In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

ART.27) Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

ART.28) Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega



scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

ART. 29) La Lega Nazionale delle Cooperative e la sua Associazione Nazionale di Categoria e le Organizzazioni Cooperative Provinciali cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto al voto.

Il Presidente

ART. 30) Il Presidente della Cooperativa ha la rappresentanza legale e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandole liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione dell'Assemblea, può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Il Collegio Sindacale

ART. 31) L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale se il capitale sociale non è inferiore a duecento milioni e negli altri casi

previsti dalla legge.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, soci o non soci scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 32) Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società; vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni dell'Assemblea ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.


Titolo VIII

Scioglimento e liquidazione

ART. 33) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ART. 34) In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alla lettera e)

Aureliano Paganini
Ferdinando Governato



dell'art.22 del presente Statuto, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, cui la cooperativa aderisce.

Titolo IX

Clausola compromissoria

ART.35) Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro redi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti e, in mancanza, dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Catanzaro.

Titolo X

Disposizioni generali

ART.36) Le clausole mutualistiche, di cui agli articoli 19, 22 e 36 sono inderogabili e devono essere osservate.

37) Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

*Amalia e Ferdinando
Crescenzo Giovanni*

*Giuseppe
Talarico Rocco*

13

Francesco



Registrato a Catanzaro il 31 gennaio 2001 al N. 433
Mod. I Vol.

E' copia fotostatica composta di Tredici fogli, che si confor-
ma conforme all'originale e si rilascia a richiesta di parte.

~~Catanzaro~~ 31 gennaio 2001

